



ESTRATTO RIASSUNTIVO DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA RIGUARDANTI I VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO E I VEICOLI D'EPOCA

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio 1992, n. 114).
Codice della Strada.

Testo aggiornato con: legge 15 luglio 2009, n.94 e redatto dalla Commissione Tecnica di Registro.

NB: In alcuni punti, trattandosi di norme invariate "ante Euro", costi e sanzioni sono ancora quantificati in Lire.

Articolo 60 CdS: - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

- 1) Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
- 2) Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (DTT).
- 3) **I veicoli d'epoca** sono soggetti alle seguenti disposizioni:
 - a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
 - b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
- 4) **Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico** tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI
- 5) **I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.**
- 6) Chiunque circoli con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento,



*Autocaravan Storiche Italiane (A.S.I.)
Sezione Storica del Caravan Club Gorizia (1977) fondata 01/09/2000
Federato all'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) dal 07/11/2003
Sezione Storica di A.C.T. Italia-Federazione dal 01/01/2009*



www.rivars.eu.it / www.camperstorici.eu / www.caravanclubgoriziaviaggi.it / www.camperstorici.it e-mail: info@camperstorici.it Pagg 5 / 1

PRIMO ED UNICO REGISTRO STORICO SPECIFICO PER AUTOCARAVAN & CARAVAN ESISTENTE IN ITALIA



è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00 se si tratta di autoveicoli, o da €38,00 a €155,00 se si tratta di motoveicoli .

Decreto-Legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214

Definizione di auto e moto storiche:

Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI ».

Art.215 Regolamento Attuativo CdS: - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico

(art. 60 CdS)

1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei



*Autocaravan Storiche Italiane (A.S.I.)
Sezione Storica del Caravan Club Gorizia (1977) fondata 01/09/2000
Federato all'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) dal 07/11/2003
Sezione Storica di A.C.T. Italia-Federazione dal 01/01/2009*



www.rivars.eu.it / www.camperstorici.eu / www.caravanclubgoriziaviaggi.it / www.camperstorici.it e-mail: info@camperstorici.it Pagg 5 / 2

PRIMO ED UNICO REGISTRO STORICO SPECIFICO PER AUTOCARAVAN & CARAVAN ESISTENTE IN ITALIA



sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.

7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

Articolo 103 Cds: Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

- 1) . La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.
- 2) . Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
- 3) (abrogato)
- 4) (abrogato)

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00. La sanzione è da €389,00 a € 1.559,00 se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4.

Regolamento Generale Commissioni Tecniche ASI

La Commissione Tecnica Nazionale di competenza, qualora accertasse che siano venuti meno in via temporanea o definitiva i requisiti per mantenere l'iscrizione, potrà avanzare al Consiglio Federale proposta di sospensione o cancellazione del veicolo dai Registri ASI.

A seguito della cancellazione del veicolo dai Registri, l'intestatario dei documenti concessi in uso od il detentore, dovrà restituirli, insieme all'eventuale targa, all'ASI che ne è proprietario

ESTRATTO DALLA CIRCOLARE A.S.I. 06/03/2002 n° 9

...OMISSIS...



*Autocaravan Storiche Italiane (A.S.I.)
Sezione Storica del Caravan Club Gorizia (1977) fondata 01/09/2000
Federato all'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) dal 07/11/2003
Sezione Storica di A.C.T. Italia-Federazione dal 01/01/2009*



www.rivars.eu.it / www.camperstorici.eu / www.caravanclubgoriziaviaggi.it / www.camperstorici.it e-mail: info@camperstorici.it Pagg 5 / 3

PRIMO ED UNICO REGISTRO STORICO SPECIFICO PER AUTOCARAVAN & CARAVAN ESISTENTE IN ITALIA



La presente per comunicare che il Consiglio Federale, nel corso della riunione del 1° marzo u.s., ha esaminato la problematica riguardante la continuità associativa per il mantenimento dei benefici di cui alla Legge 53 del 1983...

...OMISSIS...

Precisiamo pertanto che, a fine anno 2002 si provvederà a segnalare al Ministero dell' Economia e delle Finanze l' elenco dei veicoli che saranno cancellati dal nostro registro e ciò in quanto, mancando la continuità associativa che determina il rapporto veicolo/tesserato, l' ASI non può garantire il mantenimento delle caratteristiche fondamentali di detti veicoli...

NB: essendo tale circolare emessa nel 2002 e mai revocata, la dicitura "a fine 2002" deve intendersi "a fine di ogni anno". Interpretazione validata dalla "convention" dei Presidenti dei Club ASI in Roma 2005.

...OMISSIS...

...La cancellazione dei veicoli dal Registro (art. 215 del Regolamento di attuazione del CdS) comporta la cessazione della circolazione degli stessi...

Legge 342/2000 Art.63 Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti dell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
 - a. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
 - b. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
 - c. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli



*Autocaravan Storiche Italiane (A.S.I.)
Sezione Storica del Caravan Club Gorizia (1977) fondata 01/09/2000
Federato all' Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) dal 07/11/2003
Sezione Storica di A.C.T. Italia-Federazione dal 01/01/2009*



www.rivars.eu.it / www.camperstorici.eu / www.caravanclubgoriziaviaggi.it / www.camperstorici.it e-mail: info@camperstorici.it Pagg 5 / 4

PRIMO ED UNICO REGISTRO STORICO SPECIFICO PER AUTOCARAVAN & CARAVAN ESISTENTE IN ITALIA



l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

Fari accesi di giorno: deroga per i veicoli storici

Il Parlamento ha approvato (**D.L.vo 151/2003**) la modifica al nuovo Codice della Strada che prevede che i veicoli iscritti nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e storico FMI vengano esentati dall'accensione dei proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, **(ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,)** e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro.»

Auto storiche e inquinamento

Dalla tavola rotonda organizzata dall'A.S.I. in occasione di "Auto e Moto d'Epoca" è infatti emerso che effettivamente le automobili e le motociclette storiche inquinano più delle auto odierne, ma che il loro uso limitatissimo - meno di 1000 km annui, per un utilizzo pari a un breve tragitto ogni 15 giorni - fa sì che l'impatto ambientale derivante dalla loro circolazione risulti praticamente irrilevante. La richiesta dell'A.S.I., che rappresenta 223 club federati in tutta Italia, 15 club aderenti e ben 101.600 soci con 183.531 veicoli storici omologati, è quella che vengano escluse dai provvedimenti limitativi alla circolazione dei veicoli "Euro 0" i mezzi storici iscritti nei registri che, per conservarsi in perfette condizioni, hanno la necessità di circolare per mantenersi efficienti o per recarsi presso i tecnici che ne curano manutenzione e restauro.

Non esistendo nel merito una Legge-Quadro di valenza nazionale, molte Regioni (es: Lombardia) & molti Comuni, che adottano regolamenti di limitazione alla circolazione - tra questi Torino, Milano, Genova, Aosta, Venezia, Bologna e Firenze - hanno introdotto una deroga per i veicoli storici. Data però la variabilità delle delibere comunali, si consiglia di assumere informazioni caso per caso & situazione per situazione (abbiamo casi in cui sono esistite in contemporaneità delibere di deroga e non deroga).

DISCIPLINA PER LA STORICIZZAZIONE DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI VEICOLI a partire dal 19 marzo 2010

Le normative in merito all' acquisizione dello "status" di **Veicolo di interesse Storico e collezionistico** (art. 60 Cds) con contestuale rilascio di "Attestato di Storicità" avente valore fiscale e "Certificato di Rilevanza Storica" per la circolazione sono regolamentate da:

- **Decreto L.vo 17/12/2009** pubblicato su GU n° 65 serie generale / supplemento ordinario n° 55 del 19/03/2010.
- **Circolare applicativa Min. Infrastrutture & Trasporti n° 79260 dd 04/10/2010**



*Autocaravan Storiche Italiane (A.S.I.)
Sezione Storica del Caravan Club Gorizia (1977) fondata 01/09/2000
Federato all' Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) dal 07/11/2003
Sezione Storica di A.C.T. Italia-Federazione dal 01/01/2009*



www.rivars.eu.it / www.camperstorici.eu / www.caravanclubgoriziaviaggi.it / www.camperstorici.it e-mail: info@camperstorici.it Pagg 5 / 5

PRIMO ED UNICO REGISTRO STORICO SPECIFICO PER AUTOCARAVAN & CARAVAN ESISTENTE IN ITALIA